

Il 7 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato, in seconda lettura e a larghissima maggioranza, le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana che tuteleranno l'ambiente e gli animali. Nell'art. 41 inoltre è stata aggiunta la salute come prima voce che limita l'iniziativa economica privata. Nello stesso modo, il Senato aveva già approvato queste modifiche il 3 novembre 2021 per cui la riforma entra subito in vigore e non è soggetta a referendum confermativo. Riportiamo qui sotto gli articoli suddetti con le modifiche in grassetto.

Art. 9 «*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. **Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali***».

Art.41 «*L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente**, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **e ambientali***».

Come associazione di insegnanti di scienze naturali possiamo esserne molto soddisfatti. Siamo di fronte ad aggiunte nei primi articoli (principi fondamentali) della costituzione che non ne snaturano la semplicità e la chiarezza di scrittura originaria. Come educatori non possiamo non apprezzare il riferimento alle generazioni future. Tutto ciò sarà la premessa necessaria per la formulazione di un sistema organico di leggi dedicate (Testi unici) e costituirà un riferimento in caso di controversia a livello di corte costituzionale per le norme attuative emanate dal Parlamento, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 9 della Costituzione quando venne scritto era all'avanguardia nell'affermare la tutela del paesaggio, poche costituzioni del tempo lo facevano. Ciò era anche dovuto alla profondità secolare della legislazione nel salvaguardare l'armonia fra edificato e paesaggio. Infatti questa era già presente negli stati preunitari italiani, seguendo il concetto di *publica utilitas* del diritto romano limitativa della proprietà privata. Secondo Settis (2019)<sup>1</sup> se il nostro patrimonio è tanto abbondante e diffuso è perché abbiamo saputo conservarlo; e abbiamo saputo conservarlo perché vi abbiamo riconosciuto il nostro orizzonte di civiltà, la nostra anima.

Invece le modifiche del 2022 non sono che l'adeguarsi ai nostri tempi, all'evoluzione scientifica e culturale ed ai principi stabiliti a livello europeo (art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e internazionale.<sup>2</sup> I testi delle Costituzioni degli Stati europei sorte nell'immediato secondo dopoguerra non mostravano una particolare attenzione verso la tutela ambientale che compare solo nelle Costituzioni più recenti (come la spagnola del 1978) o in sede di revisione costituzionale (come nei Paesi Bassi nel 1983, in Germania nel 1994 e, con particolare ampiezza, in Francia nel 2005 dove si giunge all'affermazione del principio che 'chi inquina paga'. Una specifica menzione della tutela degli animali è presente in Lussemburgo (1999), Germania (2002) e Slovenia.

La sua formulazione testuale si presenta secondo modalità diverse che ritroviamo anche negli stati in diversi continenti. Quella del Burundi (1994) presenta una dicitura pressoché identica alla nostra, con il ruolo dello stato come tutore dell'ambiente, altre come quella del Bhutan (1970) e dell'India (1950) evidenziano il dovere dei cittadini nella tutela ambientale e, nel caso dell'India, la compassione per le creature viventi. Altre ancora sottolineano invece il diritto dei cittadini a godere di un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato (Costarica 1950). Infine, molto conosciuti, sono i casi delle costituzioni boliviana (2009) ed ecuadoregna (2008). Quest'ultima introduce agli art. 71, 72,73 e 74 i **diritti** della Natura e il concetto di una *nuova forma di convivenza fra i cittadini nell'armonia con la natura per raggiungere il ben vivere* (dal preambolo della costituzione dell'Ecuador).

Le accezioni con cui interpretare i concetti di ambiente nella costituzione italiana sono aggiornate dal punto di vista scientifico culturale e collegabili con quelle delle altre costituzioni. Esse sono state chiarite dalle

sentenze della corte costituzionale, precedenti le modifiche del 7/2/22, dove, secondo il Servizio Studi del Senato, <sup>3</sup> "l'ambiente è inteso nella sua accezione più estesa e 'sistemica': come ambiente, ecosistema, biodiversità. La tutela del "paesaggio" costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura 'espansiva' delle sue implicazioni, superando una mera tutela del 'monumento in natura' e dove l'ambiente si configura non come bene o materia competenziale bensì come valore primario e sistemico". Nelle sentenze appaiono concetti quali "la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale". E ancora "la cura del paesaggio riguarda l'intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio", donde "il passaggio da una tutela meramente conservativa alla necessità di valorizzare gli interessi pubblici e delle collettività locali con interventi articolati", tra i quali "l'acquisizione e il recupero delle terre degradate". L'ambiente come valore costituzionalmente protetto e come entità organica complessa fuoriesce da una visuale esclusivamente 'antropocentrica'; nella formulazione dell'articolo 117 Cost, secondo comma, lettera s), ambiente ed ecosistema "col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé".<sup>3</sup>

Come sappiamo bene noi insegnanti e cittadini, bisogna poi vedere come saranno implementate leggi e misure per tali tutele e come saranno rispettate. Le costituzioni sono verdi, ma lo sono gli stati che le hanno emanate? Osservando l'art. 9 ad esempio sappiamo che la ricerca scientifica pubblica è sotto finanziata nel nostro paese, le aggressioni al paesaggio invece proseguono e non si riescono ad emanare delle leggi che blocchino il consumo del suolo in forte accelerazione. Guardando invece l'articolo 41, dove l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con la sicurezza, si nota che questo confligga con le frequenti morti sul lavoro in Italia che hanno toccato ormai anche gli studenti. La dignità umana ha dovuto essere ancora fortemente richiamata dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di insediamento del 3 febbraio scorso.

Interessante la riserva di legge dell'art.9 sulla tutela degli animali (e la flora?) che esemplifica una delle questioni che la nostra costituzione prevede nell'art. 117 Cost. Questo prevede che la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ricadano nella legislazione esclusiva dello Stato, mentre il governo del territorio faccia parte della legislazione concorrente stato/regioni dove spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. In questo schema la Repubblica tutela gli animali, ma sono le Regioni che ne regolano la caccia, e molte volte le delibere regionali sono state annullate dai Tar poiché andavano contro la legislazione statale. Già alcuni costituenti affermavano a suo tempo che gli Enti locali sono più deboli dello stato rispetto alla pressione economica privata. Nella nostra quotidianità I reati denunciati contro gli animali, selvatici ed allevati, sono numerosi, poche però le sentenze e assai limitate le punizioni.

La recente approvazione parlamentare della tutela dell'agricoltura biologica è coerente con gli indirizzi ambientali previsti per l'iniziativa economica dell'art. 41 e quelli della strategia *Farm to Fork* dell'Unione Europea. La costituzione è quindi un corpo vivente che matura e si realizza nel rapporto dialettico fra diversi interessi e orientamenti e col cambiamento culturale di cui gli insegnanti sono tra i protagonisti verso le nuove generazioni. Tutto ciò in un tempo storico difficile che richiede adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, riduzione del consumo di biosfera, riciclaggio delle risorse e coesistenza pacifica fra gli umani.

<sup>1</sup>Settis, S., 2012, *Paesaggio Costituzione cemento* – Einaudi, Torino

<sup>2</sup>Senato della Repubblica Servizio Studi - Nota Breve n. 140 Ottobre 2019

*La tutela dell'ambiente nelle Costituzioni degli stati membri dell'Unione europea.*

<sup>3</sup>Senato della Repubblica Servizio Studi - Dossier n. 396 Giugno 2021

*Tutela dell'ambiente in Costituzione Note sull'A.S. n. 83 e abbinati-A*